

quale si limita ad individuare una nozione di nucleo familiare valevole ai soli effetti anagrafici, nè del diniego del Sindaco, che si è puntualmente e correttamente attenuto alla norma citata. Così che la pretesa in causa si sarebbe dovuta azionare non già nei termini e nei confronti dei soggetti intimati, ma verso l'Amministrazione universitaria, al cui operato appare collegata, in via diretta ed immediata, la lesione asseritamente sopportata dalla parte ricorrente.

3. La tesi dell'appellante non ha pregio.

Ai sensi dell'art. 4, comma primo, D.P.R. n. 223/1989 (intitolato «famiglia anagrafica»), «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». Aggiunge, poi, il comma secondo che «una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

Va innanzitutto ribadito che il provvedimento sindacale impugnato in primo grado, applicativo di un atto regolamentare presupposto, non è censurato per vizi propri ma unicamente per illegittimità dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica.

Inoltre, l'ulteriore tesi esposta dall'appellante nella propria memoria (depositata l'11 aprile 1994) — secondo cui sarebbe possibile una diversa interpretazione letterale del citato art. 4 sì da renderlo armonico e coerente con il concetto nucleare della famiglia affermato dall'ordinamento giuridico, a partire dalla Costituzione — non può trovare ingresso nel giudizio *de quo*, costituendo motivo nuovo di ricorso. La tesi, infatti, non è stata esposta nè nel ricorso di primo grado nè nell'atto di appello e la detta memoria non è stata nemmeno notificata alle controparti.

Il Collegio ritiene che, come si evince dallo stesso testo letterale dell'art. 4, comma primo, D.P.R. n. 223/1989, la definizione della famiglia nello stesso contenuta non può valere che «agli effetti anagrafici», essendo finalizzata (ex art. 1 del citato D.P.R. n. 223) alla «raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza».

Nulla, invece, impedisce che, ad altri fini, quali nella specie quelli fiscali, debba considerarsi la famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli. Con la conseguenza che, se nell'ambito di più persone legate da vincoli di matrimonio e di parentela le quali coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso Comune, vi siano due o più nuclei familiari, gli stessi, pur costituendo un'unica famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989, rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (ad esempio, fiscali e di determinazione del reddito familiare).

Ne consegue la legittimità della disposizione di cui al citato art. 4, e del provvedimento sindacale attuativo, poichè la sua applicabilità va rigo-